

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

SEZIONE II STRUTTURE

Art. 25 Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è struttura collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio:
 - a) adotta il proprio regolamento interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) esprime parere al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, sul Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;
 - d) esprime parere al Senato Accademico sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
 - e) elabora proposte ed esprime pareri al Senato Accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti;
 - f) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;
 - h) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
 - i) promuove l'attuazione di uno Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari;
 - j) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - k) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio è composto da 31 componenti eletti nel rispetto di un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai diversi Corsi di studio e del principio delle pari opportunità di genere. Il Consiglio resta in carica due anni accademici.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario.
5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti viene predisposto dal Consiglio degli Studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.